COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 797

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento delle norme relative alla decorazione della stella al merito del lavoro ». (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2864) . 797

PRESIDENTE 797, 798, 799
FASSINA, *Relatore* 797, 798
PALENZONA 798
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 798, 799
MORELLI 798
GRAZIA 798
REPOSSI 799

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*) :

PALENZONA e SULLO: Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga. (2823) 800

PRESIDENTE 800, 802, 804, 805
PALENZONA, *Relatore* 800, 804
REPOSSI 802, 803
FASSINA 802
MORELLI 803
SULLO 803
LOMBARDI CARLO 804
SABATINI 804
MAGLIETTA 804
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 804

Votazione segreta:

PRESIDENTE 805

La seduta comincia alle 9.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Biasutti.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

Prego il relatore, onorevole Fassina, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

FASSINA. Onorevoli colleghi, la decorazione della stella al merito del lavoro venne istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e fu destinata a premiare i lavoratori d'ambo i sessi, occupati nell'industria, commercio ed agricoltura, che si fossero particolarmente distinti per perizia, fedeltà e rendimento. Il decreto ha avuto una parziale modifica con altro regio decreto del 17 marzo 1927, n. 548. Successivamente, il 4 settembre 1927, con regio decreto n. 1785, la pos-

sibilità di concessione venne estesa anche agli italiani residenti all'estero.

La concessione della stella al merito del lavoro era stata sospesa in questo dopoguerra; ma non vi è dubbio sulla opportunità di ripristinare questo riconoscimento ai lavoratori che particolarmente si distinguono nella loro attività lavorativa.

Il disegno di legge ora al nostro esame riordina tutta la materia. Toglie alcune limitazioni, estendendo l'applicazione dai soli settori dell'industria, commercio e agricoltura, a quello più generico della dipendenza da « imprese private », consentendo di decorare non soltanto i lavoratori manuali ma tutti i lavoratori in genere compresi, quindi, gli impiegati e le altre categorie.

I titoli per essere proposti per la concessione sono: 25 anni di servizio presso la stessa azienda, oppure 25 anni di servizio presso diverse aziende, ma con una permanenza minima di 15 anni presso la stessa azienda; (oppure, indipendentemente dall'anzianità di servizio, se si siano compiuti 40 anni e si abbia la cittadinanza italiana); l'essersi particolarmente distinti per perizia; aver ottenuto interessanti brevetti od aver realizzato, attraverso invenzioni o ritrovati, dei miglioramenti nel campo della produzione.

Inoltre, la stella al merito del lavoro può essere conferita anche a cittadini italiani residenti all'estero i quali si trovino nella condizione prevista per i cittadini che lavorano in Italia, ma senza limiti di anzianità di servizio. Più che altro questo per premiare quei lavoratori che si trovano all'estero e che possono essere citati ad esempio alla comunità italiana nella quale si trovano.

Mi pare che l'approvazione di questo disegno di legge serva, sia pure in piccola misura, ad esaltare la capacità lavorativa dei lavoratori migliori. Quindi, questa distinzione potrà anche servire di incentivo e di sprone; oltre che costituire un riconoscimento per quanti bene abbiano meritato dalla comunità nazionale per la loro attività, per il loro attaccamento al dovere e, soprattutto, per quella genialità che è propria dei nostri lavoratori.

Non mi rimane, quindi, che raccomandare l'approvazione del disegno di legge, facendo presente che sarebbe opportuno comprendere fra i lavoratori a cui può essere concessa la stella al merito del lavoro, anche quelli che lavorano alle dipendenze di cooperative, ancorché soci delle stesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PALENZONA. Osservo che all'articolo 4 è detto: « La decorazione della « Stella al merito del lavoro » comporta il titolo di « Maestro del lavoro » ». Poiché, come ha detto il relatore, l'assegnazione di questo titolo potrebbe essere fatta anche ad un impiegato, vorrei sapere come si adatti il titolo « Maestro del lavoro » a chi, per esempio, lo consegua solo per valutazioni di carattere morale, di fedeltà, o simili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FASSINA, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole Palenzona che « Maestro del lavoro » significa un esempio da imitare, senza attinenza al fatto di essere un artista od un impiegato o altro: un uomo da presentare come modello agli altri lavoratori e ai giovani in particolare.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono indubbie le ragioni di ordine morale che hanno giustificato il provvedimento che, per inciso, fa sistema con analogo provvedimento già approvato per i cavalieri del lavoro, cioè i datori di lavoro. Le ragioni esposte dal relatore sono sufficienti a chiarire il significato di questo provvedimento. Penso, quindi, che non vi siano da aggiungere altre parole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale ».

È pervenuta dal relatore la proposta di questo comma aggiuntivo:

« Sono equiparati ai lavoratori subordinati, ai fini della concessione della stella al merito del lavoro, i lavoratori soci di imprese cooperative di lavoro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente ed abbiano prestato la loro attività presso la cooperativa di cui fanno parte ».

MORELLI. Se apportiamo questo emendamento, rimandiamo il disegno di legge al Senato. Non si potrebbe supplire con un ordine del giorno ?

GRAZIA. Ritengo, dal momento che questo provvedimento deve premiare tutti i

benemeriti, che non si possano trascurare i cooperatori. Quindi, se effettivamente questo emendamento è necessario, non credo che un ordine del giorno possa sopperire alla lacuna.

PRESIDENTE. Evidentemente l'emendamento è necessario, essendo troppo esplicita la dizione letterale dell'articolo.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono dello stesso avviso. La dizione del disegno di legge è tale da lasciare, per lo meno, molti dubbî. La figura del dipendente da cooperativa, nelle diverse leggi, è variamente considerata. Una figura rigida come si desume da questo articolo, penso possa portare ad escludere piuttosto che ad includere. Siccome ci troviamo d'accordo, ritengo che convenga senz'altro aggiungere il comma proposto, coordinandolo meglio con il testo.

REPOSSI. Mi associo. Il mio dubbio è, infatti, che i dipendenti da cooperative siano esclusi quando la cooperativa non possa essere considerata un privato.

PRESIDENTE. Tenuto conto dei suggerimenti, il relatore propone di modificare così l'articolo 1:

« La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da aziende private o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale ».

In sostanza si tratta di un emendamento che aggiunge, dopo le parole « imprese private » le parole: « o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime ».

Pongo in votazione questo emendamento

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo emendato di cui già ho dato lettura.

(*È approvato*).

Continuiamo l'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 25 anni presso la stessa azienda.

Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapassi di proprietà o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestato la propria opera per lo stesso numero di anni presso aziende diverse, purché sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di 15 anni presso una stessa azienda ed il loro passaggio da una all'altra azienda non sia stata causato da demeriti personali.

La decorazione potrà anche essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato in una azienda per i periodi come sopra stabiliti nei casi in cui essi abbiano dimostrato una straordinaria perizia e un'ottima condotta morale e nei casi in cui con invenzioni o modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, abbiano apportato miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva ed igienica agli strumenti, alle macchine stesse ed alle aziende ove prestano il loro lavoro.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori che non abbiano compiuto 40 anni e che non siano cittadini italiani.

(*È approvato*).

ART. 3.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » potrà essere conferita a cittadini italiani residenti all'estero per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 senza l'osservanza dei limiti di anzianità di servizio quando il lavoratore abbia dato tali prove di patriottismo, di laboriosità e di probità da venire segnalato come esempio ai proprî connazionali.

(*È approvato*).

ART. 4.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a n. 500.

Le decorazioni sono conferite annualmente nel giorno della festa del lavoro – 1° maggio – con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri.

(*È approvato*).

ART. 6.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una Commissione avente il compito di accertare i titoli di benemerenza dei lavoratori designati.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

a) del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o di un suo delegato, che la presiede;

b) di un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) di un funzionario del Ministero degli affari esteri;

d) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un funzionario del Ministero della industria e del commercio;

f) di un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste;

g) di quattro membri in rappresentanza dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascerà ai decorati della « Stella al merito del lavoro » un apposito brevetto che farà fede del conferimento della decorazione.

(*È approvato*).

ART. 8.

Decorsi 15 anni dal conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » il decorato o la decorata che abbiano acquisito nuovi titoli di benemerenza potranno essere autorizzati, nei modi previsti per il conferimento della decorazione stessa, ad apporre una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione.

(*È approvato*).

ART. 9.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco. Il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa sarà conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani residenti all'estero sul tergo della Stella saranno aggiunte le parole « all'estero ».

La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Palenzona e Sullo: Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga. (2823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Palenzona e Sullo: Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.

Prego il relatore, onorevole Palenzona, di riferire.

PALENZONA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'antefatto di questa proposta risale al 25 ottobre 1949. Dall'esame delle condizioni reali in taluni ambienti industriali della periferia si era constato che alcune aziende, specialmente piccole e medie, non corrispondevano esattamente la retribuzione ai dipendenti, pur registrandola sul libro paga. Quando si riusciva a mandare qualche ispettore a verificare, egli trovava il libro paga in regola mentre i dipendenti che reclamavano per non essere stati trattati in modo conforme al contratto collettivo non avevano nessun elemento col quale giustificare le loro lagnanze. L'ispettorato del lavoro si trovava, quindi,

nell'impossibilità di redigere il verbale di contravvenzione.

Nel settembre 1949 il Ministro del lavoro fu da me interessato a questo problema con una interrogazione del seguente tenore: « Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se gli risulta: *a*) che numerose ditte minori non fanno uso della busta-paga nel corrispondere la retribuzione ai propri dipendenti; *b*) che in conseguenza di ciò gli Ispettorati del lavoro si trovano in difficoltà per venire in possesso di elementi atti a comprovare la concordanza o meno delle registrazioni risultanti sui libri paga con quanto percepito realmente dal lavoratore; *c*) che i lavoratori a causa della mancanza della busta paga non sono in grado di poter verificare se quanto loro corrisposto risponde a quanto loro compete a norma dei contratti di lavoro; *d*) che a causa di ciò molte lagnanze di lavoratori, pur avendo fondamento, non possono ottenere giusta riparazione per mancanza del documento di cui sopra, che dia modo di rilevare in modo pronto ed irrefutabile l'esattezza delle registrazioni specie in ordine ai contributi per gli enti assicurativi e previdenziali, compreso il fondo di solidarietà, l'Inacasa, ecc., nonché l'accertamento che siano corrisposte tutte le indennità dovute al lavoratore. Chiede di voler considerare l'opportunità di approntare un disegno di legge allo scopo di superare col mezzo della legge stessa la controversa questione circa la obbligatorietà della busta-paga che riveste importanza fondamentale per la osservanza dei contratti di lavoro e della legislazione sociale».

In data 25 ottobre 1949 il Ministro rispondeva per iscritto: « Questo ministero ha attentamente esaminato le considerazioni dalla S./V. onorevole addotte con la interrogazione sopra trascritta, circa la necessità dell'obbligatorietà della busta-paga, attualmente in uso presso numerose ditte, e la opportunità che su di essa siano riportate esatte scritturazioni, particolarmente per ciò che concerne tutte le singole trattenute operate a qualsiasi titolo sulla retribuzione del lavoratore.

Come è noto alla S./V. onorevole, per effetto dell'articolo 43 del decreto legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono tuttora in vigore i contratti collettivi di lavoro a suo tempo stipulati dalle cessate organizzazioni sindacali riconosciute ai sensi della abrogata legge 3 aprile 1926, n. 563. Per quanto concerne il settore dell'industria, nel quale l'uso della busta paga è generalmente e ovunque invalso, nessuna innovazione risulta intervenuta al contratto collettivo nazionale del 16 ottobre 1939, riguardante appunto il rilascio ai lavoratori dell'industria di una busta o prospetto-paga all'atto della corresponsione della retribuzione. Come è pure noto, anche negli accordi collettivi di più recente pattuizione è previsto l'uso di tale busta o di altro mezzo equipollente.

Sta il fatto, comunque, che, per determinati settori, tali norme non sussistono e, pertanto, la emanazione di norme che in maniera uniforme e generale disciplinino la materia evitando infrazioni, o, quanto meno, incertezza e difficoltà di vario ordine, si rivela del tutto opportuna ».

In seguito a questa risposta io chiesi che il Ministro del lavoro si facesse promotore di un disegno di legge a tale scopo. Senonché, contro un provvedimento del genere sono insorte delle riserve da parte dei Ministeri della marina mercantile, dell'agricoltura e, soprattutto, dell'industria. Quest'ultimo ha obiettato che già esistono, per l'industria, norme che prescrivono la busta-paga. Ciò non è esatto, però, per tutti i settori dell'industria. È per questo che si vorrebbero estendere queste norme a tutte le categorie di lavoratori e non soltanto agli operai; con particolare riferimento, inoltre, alle piccole e medie industrie.

Infatti, le grandi industrie, dovendo predisporre i nuovi libri-paga con le macchine nuove, necessariamente sono in regola; mentre le piccole industrie spesso non sono in regola e creano grande difficoltà agli ispettorati del lavoro col loro numero e con l'impossibilità di documentare le infrazioni.

Il Ministero della marina mercantile ha obiettato che le piccolissime aziende non hanno personale sufficientemente addestrato per la registrazione della contabilità. Questa obiezione non ha fondamento, perché, se in una azienda esiste chi sappia scrivere sul libro-paga, questi stesso potrà redigere la busta-paga, che del libro paga è la fotografia.

Il Ministero dell'agricoltura ha obiettato a sua volta, che vi sono aziende che fanno compiere durante il mese poche giornate di lavoro ai proprî dipendenti. Rispondo: se un dipendente non riesce a lavorare tutta la settimana, ragione di più perché venga pagato fino all'ultima lira.

Gli scopi che ci si propone di raggiungere con questa proposta di legge sono tre: 1) eliminare l'illecita concorrenza che si esercita da parte di datori di lavoro poco scrupolosi

contro i colleghi più onesti; 2) difendere il prestigio degli ispettorati del lavoro; 3) rendere giustizia ai lavoratori.

Durante la preparazione di questa proposta di legge si era arrivati a stabilire anche il tipo della busta-paga. L'idea è stata, però, abbandonata, perché un tipo unico dovrebbe portare un numero di voci eccessivo, riguardando tutti i settori produttivi; senza contare che le grandi aziende hanno ormai dei sistemi meccanici particolari per la compilazione dei libri-paga e delle buste-paga.

Quindi basta che ogni datore di lavoro consegni al suo dipendente un foglio di carta con le voci delle retribuzioni e delle trattenute.

Noi confidiamo in questo modo di poter far funzionare gli ispettorati del lavoro e di rendere un grande servigio ai lavoratori. Credo che da parte di nessuno si possano fare obiezioni contro l'utilità massima di questo provvedimento, che è piccola cosa, ma che tende a moralizzare il trattamento di tutti i lavoratori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

REPOSSI. Sul progetto di legge in esame, in generale, sono d'accordo. Vorrei solo fare qualche osservazione, una di carattere sostanziale, altre formali. Anch'io ho avuto qualche perplessità per le piccole aziende con pochissimi dipendenti le quali già tengono i libri-paga con molta difficoltà. Però il fatto del prospetto non è cosa che, in fin dei conti, possa preoccupare l'azienda.

Ma la mia perplessità è maggiore per il settore dell'agricoltura; perché, come è noto, ivi non si impongono oneri sociali in base a quanto è stato effettivamente percepito, ma esiste tutto un sistema, (i contributi unificati), con l'obbligo di elencazione dei lavoratori negli elenchi comunali (con la possibilità di variazioni supplettive entro un certo limite di tempo) e con accreditamenti *standard* per le varie categorie. Quindi il prospetto-paga potrebbe servire per dare al lavoratore un attestato della elencazione a cui appartiene; ma le trattenute verrebbero indicate soltanto al momento di un certo esborso, e quindi il prospetto non avrebbe valore agli effetti della tutela, perché a questi effetti vale di più il fatto di essere elencato negli elenchi anagrafici.

Semplificherei perciò l'articolo primo sembrandomi sufficiente dire che il prospetto deve contenere l'indicazione di tutto quanto è stato corrisposto. Toglierei cioè tutta l'ultima parte dalle parole: « Quando nei successivi periodi di paga... » e formulerei in questo modo l'articolo:

« È fatto obbligo ai datori di lavoro, che a norma delle vigenti leggi debbono tenere i regolamentari libri di matricola e di paga, di consegnare all'atto della corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga o documento equipollente in cui debbono essere specificati tutti gli elementi che compongono la retribuzione, nonché distintamente le singole trattenute. Debbono inoltre essere indicati la ragione sociale dell'azienda, il nome e la qualifica del lavoratore e i periodi di paga cui la mercede si riferisce ».

All'articolo 3 preferirei mettere la parola « corrisposta » invece di « liquidata ».

Quanto all'articolo 4, faccio rilevare che all'articolo 1 noi stabiliamo che l'obbligo incombe a coloro che debbono tenere i libri paga e matricola. Ora, per i datori di lavoro che hanno delle domestiche, non c'è l'obbligo della tenuta del libro paga. Quindi non c'è bisogno di fare un comma speciale per dire che sono esclusi.

Più sostanziali sono le osservazioni all'articolo 5. Mentre nel primo e secondo comma si stabiliscono determinate penalità, per la omessa o ritardata consegna del prospetto paga, l'ultimo comma viene ad interferire in un modo veramente sensibile in quelle che sono le leggi esistenti, riguardanti le ammende, le penalità, le sanzioni civili ecc. Vuol forse la nuova norma apportare un aggravamento delle sanzioni già esistenti che di per sè sono notevolmente aspre? O vuol significare che, determinate le nuove sanzioni, quelle esistenti vengono abrogate? In tal caso qualunque industriale accetterebbe questa formula. Oggi, l'inadempiente agli oneri sociali è soggetto, oltre al pagamento dei contributi, ad una ammenda e ad una sanzione civile, che può raggiungere il doppio dei contributi. Se tutte le penalità si dovessero restringere a 10 mila lire, ritardare i versamenti potrebbe divenire una speculazione.

Ritengo che debba, perciò, essere soppresso l'ultimo comma dell'articolo 5, sussistendo già leggi operanti, ed in modo più sensibile, per le omissioni e le registrazioni inesatte.

FASSINA. Desidero rettificare l'impostazione data dal collega Repossi alla estensione dell'obbligo nel settore dell'agricoltura. Io ritengo che uno dei settori che più hanno bi-

sogno dell'applicazione di questo disegno di legge è proprio il settore dell'agricoltura.

Noi oggi, per quanto riguarda il settore agricolo, abbiamo questa prescrizione: il lavoratore, se non ha provveduto a reclamare l'iscrizione negli elenchi anagrafici suppletivi, perde il diritto alla prestazione. Gli elenchi anagrafici suppletivi vengono pubblicati circa sei mesi dopo la pubblicazione degli elenchi anagrafici normali e a circa 12 o 18 mesi di distanza da quando è stata effettuata la prestazione. Applicando questa proposta di legge daremo anche al lavoratore agricolo la possibilità di documentare, in qualunque momento, l'attività lavorativa svolta in un determinato periodo. Vorrei, infine, suggerire al Governo di estendere il termine di prescrizione di cinque anni, attualmente in vigore negli altri settori, anche ai lavoratori agricoli, proprio a quelli cioè che hanno minore possibilità di andare a controllare al comune gli elenchi anagrafici.

MORELLI. Sono d'accordo con le osservazioni svolte dai colleghi Repossi e Fassina. Dissento dall'onorevole Repossi soltanto per quanto riguarda le penalità. Una legge può avere efficacia, in una situazione come questa, solo se coloro che la violano sono severamente colpiti. Quando l'onorevole Repossi dice che l'ultimo comma dell'articolo 5 non riguarda questa legge, io rispondo che invece si dovrebbe stabilire una multa suppletiva per coloro i quali, deliberatamente, e quindi con l'intenzione di frodare la legge, non applicano i contributi nella misura stabilita. Oltre alle multe strettamente connesse al fatto stesso dei rapporti che ha il datore di lavoro con gli istituti assicurativi e previdenziali, vi dovrebbe essere una penalità superiore per chi costruisce un documento che non risponde alla realtà.

REPOSSI. Anche per questo fatto è prevista una penalità nella legge a cui accennavo.

MORELLI. Secondo me, dobbiamo stabilire delle sanzioni talmente gravi, che il datore di lavoro sia portato, per proprio interesse diretto, a non violare la legge. E poiché sono d'accordo col relatore che si tratta di uno scopo moralizzatore, io credo che per moralizzare certe situazioni – specialmente nelle piccole e medie aziende di paese, dove, anche a causa della distanza, non si può svolgere un'opera assidua di vigilanza – bisognerebbe stabilire adeguate sanzioni.

SULLO. Quando abbiamo presentato questa proposta di legge, sapevamo che ne sarebbe derivata una approfondita discussione sul piano tecnico. Siamo d'accordo, per esempio, che, avendo connesso l'obbligo della busta paga all'obbligo della tenuta dei libri paga e matricola, bisognerà esaminare attentamente se i regolamenti e le leggi vigenti sono rispondenti alle esigenze. Forse sarebbe il caso di migliorare la legislazione vigente per quanto concerne l'obbligo relativo ai libri paga e matricola. Quest'obbligo scaturisce dalla legge del 1935, fatta ad altri fini, a quelli cioè dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Evidentemente il nostro concetto è un po' diverso: esso vuol dare la possibilità di controllo non solo ai fini della assicurazione sugli infortuni, ma anche ai fini di una applicazione dei contratti collettivi.

Per questo, io credo che un approfondimento, in un comitato ristretto, dell'obbligo relativo ai libri paga e matricola, potrebbe essere utile. Volendo fare una legge, è bene farla cone si deve.

I colleghi che, come me, hanno girato l'Italia meridionale con la commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione, hanno saputo dalle direzioni provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, che, per legge, non vi è alcuna possibilità di controllare se gli assegni familiari, che sono concessi tramite la previdenza sociale, vengano effettivamente corrisposti. Qualche direttore ci ha dichiarato addirittura che alcuni datori di lavoro si sono rifiutati di far apporre la firma dei lavoratori sui foglietti che essi inviano all'Istituto di previdenza sociale, non esistendo in proposito un obbligo derivante dalla legge. Abbiamo trovato delle aziende che, secondo una superficiale disamina, non hanno l'obbligo dei libri paga e matricola ai sensi della legge del 1935, ma tuttavia percepiscono gli assegni familiari. Non basta quindi stabilire l'obbligo della busta paga nei confronti di coloro che devono tenere i libri paga e matricola; bisogna estenderlo anche a coloro che comunque ricevono e pagano gli assegni familiari. Per me tutte le aziende che ricevono e quindi erogano assegni familiari dovrebbero avere l'obbligo della busta paga, nella quale dovrebbero essere indicate specificamente le somme di assegni familiari versate ai lavoratori, per poter fare l'opportuno controllo ed evitare una delle situazioni più scandalose che si stanno verificando.

In conclusione chiedo che venga nominato un comitato ristretto per uno studio approfondito in proposito.

Impiegare qualche giorno di più, pur di fare cosa veramente sistematica, non rappresenta nulla di male.

LOMBARDI CARLO. Sono d'accordo con il collega Fassina per quanto riguarda l'estensione della norma al settore agricolo, specialmente per i braccianti. Per i salariati, avendo essi il libretto di lavoro, firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro, dove mensilmente vengono segnati i generi in natura e il denaro che percepiscono, la situazione è già buona. Ma per i braccianti non c'è nulla. Esistono migliaia di vertenze perché il datore di lavoro non paga il caro-pane. Se invece vi fosse anche un semplice biglietto firmato dal datore di lavoro, con l'indicazione settimanale di quello che viene pagato, specialmente oggi che anche i lavoratori dell'agricoltura hanno ottenuto l'assegno di contingenza, le truffe da parte dei datori di lavoro dell'agricoltura sarebbe minori.

SABATINI. A proposito delle penalità, io non vorrei che, per aggravarle, avvenisse che uno stesso fatto si trovasse punito in due leggi. Eventualmente sarebbe preferibile rivedere la legge precedente.

MAGLIETTA. Sono d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Sullo, anche perché credo che la questione delle penalità, riveduta alla luce di questo esame preventivo, potrebbe dar luogo a nuove considerazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PALENZONA, *Relatore*. Tutte le questioni che sorgono da questa proposta di legge sono state già studiate e ristudiate in due anni di dibattiti con i varî Ministeri. L'unica innovazione utile è quella proposta dal collega Sullo. Già avevo pensato di introdurre come emendamento aggiuntivo l'obbligo della busta paga per tutte le aziende che, comunque, ricevano ed eroghino gli assegni familiari.

Al collega Repossi, che aveva proposto di semplificare l'articolo 1, rispondo invitandolo a contare il numero delle righe con le quali vorrebbe formulare il nuovo articolo. Forse ce n'è una di più dell'attuale.

Circa il settore agricolo mi pare che l'onorevole Fassina sia stato molto chiaro. Più sono disagiate le condizioni dei lavoratori, più deve esservi impegno per farli retribuire come devono essere retribuiti. La questione dei contributi unificati in agricoltura non significa niente. Chiunque deve avere una paga; perciò il datore di lavoro che deve dare questa paga scriva quello che ha dato. Non vedo, quindi, perché si debba discutere su questa questione.

Comunque, se si vuole rinviare l'esame ad una commissione ristretta, io mi trovo d'accordo e dichiaro senz'altro che accetto la proposta Sullo relativa agli assegni familiari, che, peraltro, secondo taluni, non sarebbero da ritenere come retribuzione, e quindi da comprendere fra le voci la cui corresponsione impone l'obbligo della busta paga.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda il merito generale della proposta di legge, il Ministero del lavoro aveva già proposto di sua iniziativa questo provvedimento, quindi è evidente quale possa essere il suo pensiero.

Tuttavia, come ha fatto presente il relatore, il Ministero dell'industria ha sollevato delle obiezioni; è arrivato addirittura al parere contrario sulla opportunità e convenienza generale del provvedimento e, in via subordinata, ha proposto che fossero almeno escluse le piccole imprese industriali o artigiane che abbiano non più di cinque dipendenti. Questa esclusione andrebbe compresa nell'articolo 4 tra le categorie che sono esenti.

Per quanto riguarda il problema degli articoli, il Ministero dell'agricoltura non ha ancora espresso un parere in forma ufficiale.

Da un punto di vista generale, il Ministero del lavoro ha sempre pensato che anche per le piccole aziende, direi soprattutto per le piccole aziende, è necessario addivenire ad un provvedimento che consenta di controllare quanto avviene.

È, poi, evidente che, se siamo dell'avviso di includere anche le aziende agricole, così come hanno proposto l'onorevole Sullo e altri, la dizione dell'articolo 1, di carattere restrittivo, in quanto si riferisce soltanto alle aziende che sono obbligate per legge a tenere i libri paga, deve essere soppressa o completamente modificata.

Sono, inoltre, d'accordo con l'osservazione relativa agli assegni familiari.

In sostanza io sono d'accordo per la inclusione di tutte le aziende; forse si potrebbe fare eccezione per talune aziende, ma questo lo si potrà vedere in modo più dettagliato in sede di lavori del comitato ristretto.

Per quanto riguarda la proposta di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5, penso che per omogeneità di materia la cosa sia conveniente. Non è il caso di legiferare qui

sopra una materia del tutto estranea a quello che è l'intento del provvedimento, andando anche a sovrapporre queste norme ad altre specifiche.

Per queste ragioni di carattere generale, che trovano i vari Ministeri un po' di diverso avviso (devo perciò a nome del Governo comunicare le debite riserve) credo che vada senz'altro accolta la proposta dell'onorevole Sullo di nominare un comitato ristretto per rielaborare questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così potrebbe rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico che il comitato sarà composto dagli onorevoli colleghi Repossi, Santi, Maglietta, Lombardi Carlo, Belloni. Di esso faranno parte anche i proponenti, onorevoli Palenzona e Sullo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro » (2864):

Presenti e votanti . . .	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli . . .	35
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Capua, Castellarin, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Delle Fave, De Maria, Diecidue, Di Mauro, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Grazia, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Morelli, Nenni Giuliana, Palenzona, Perrotti, Preti, Repossi, Roberti, Sabatini, Santi, Storchi, Sullo, Venegoni, Zaccagnini.

È in congedo:

Biasutti.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI